SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Oncino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Oncino (Cuneo) ed il sindaco, nella persona del dott. Pier Franco Margaria;

Considerato che, in data 21 aprile 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oncino (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Oncino (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Pier Franco Margaria.

Il citato amministratore, in data 21 aprile 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1), lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proprio scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oncino (Cuneo).

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Magenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Magenta (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magenta (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Magenta (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo della Lombardia, con provvedimento n. 10451 del 6 marzo 1996, diffidava il predetto organo ad approvare il bilancio entro il termine del 26 marzo 1996.

Decorso infruttuosamente anche tale termine, l'organo regionale di controllo nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 in data 22 aprile 1996.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista all'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Magenta, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 13 4/09600601 Gab. del 23 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedersi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magenta (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Roberto De Lorenzo.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro dell'interno CORONAS

96A3567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Sibilio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) – al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Caserta, con provvedimento n 676/Rag. dell'8 marzo 1996, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine ultimo del 28 marzo 1996.

Decorso infruttuosamente anche tale termine senza che il predetto documento contabile venisse approvato, l'organo di controllo, con atto n 1046/Rag del 3 aprile 1996, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 in data 16 aprile 1996.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista all'art 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1753/13.4/Gab del 18 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Sibilio

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996

Scioglimento del consiglio comunale di Mediglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mediglia (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mediglia (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ardia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCALFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mediglia (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 aprile 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista all'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 134/09324514 Gab. del 23 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mediglia (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Ardia.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro dell'interno CORONAS

96A3569

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Torricella in Sabina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) ed il sindaco, nella persona del signor Loreto Bucci;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera dell'11 aprile 1996, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune di Torricella in Sabina;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Tania Pescara di Diana è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Loreto Bucci.

Successivamente, in data 12 marzo 1996, sei consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata da otto consiglieri con la delibera dell'11 aprile 1996, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo in data 15 aprile 1996.

Il prefetto di Rieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista all'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 746/13.12.69 Gab. del 16 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Tania Pescara di Diana.

Roma, 10 maggio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3570

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 1996.

Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina relativamente a presidi medico chirurgici e dispositivi medici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934 e successivi decreti ministeriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 13 marzo 1986 recante regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni in materia di produzione e commercio dei presidi medico chirurgici;

Visto il decreto 7 giugno 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991) recante «Misure relative a specialità medicinali provenienti da organi e tessuti bovini»;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L169 del 12 luglio 1993;

Vista la decisione della Commissione europea n. 96/239/CE del 27 marzo 1996;

Viste le disposizioni ministeriali del 29 marzo 1996, avente per oggetto «Misure di protezione nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito»;

Ritenuto necessario di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute pubblica correlate alla encefalopatia spongiforme bovina;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel territorio italiano è vietata la produzione, la importazione e l'immissione in commercio di presidi medico chirurgici e di dispositivi medici, così come definiti nella direttiva 93/42/CEE, che utilizzano tessuti o sostanze di origine bovina provenienti dal Regno Unito.

Art. 2.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non si applica ai presidi medico chirurgici e ai dispositivi medici per i quali è possibile dimostrare la sicurezza rispetto alla encefalopatia spongiforme bovina a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente.

Art. 3.

1. Chiunque detenga a fini di produzione, di importazione o di immissione in commercio presidi medico chirurgici o dispositivi medici, così come definiti dalla direttiva 93/42/CEE, che utilizzano tessuti o sostanze di origine bovina, ha l'obbligo di esibire, su richiesta delle autorità competenti, i documenti relativi all'identificazione dell'origine degli stessi, oppure la documentazione relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi rispetto alla encefalopatia spongiforme bovina a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente, qualora non ne sia certa l'origine.

2. In caso di mancata, incompleta o inadeguata ottemperanza alla disposizione prevista dal comma 1 entro il termine stabilito dall'autorità richiedente, il Ministero della sanità potrà vietare la produzione, l'importazione o l'immissione in commercio dei presidi e dispositivi stessi imponendo il ritiro dal mercato di quelli già messi in commercio.

Art. 4.

1. I produttori, gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio di presidi medico chirurgici e dispositivi medici che utilizzano tessuti o sostanze di origine bovina, qualunque sia il paese di origine, sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria di competenza statale - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma, una documentazione dalla quale emergano le misure poste in atto al fine di conformarsi al presente decreto.

2. I produttori, gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio di presidi medico chirurgici e dispositivi medici che utilizzano tessuti o sostanze di origine bovina o sostanze ottenute da animali della specie bovina di provenienza diversa dal Regno Unito sono tenuti a comunicare entro sessanta giorni al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria di competenza statale - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma, il Paese di origine di tali sostanze, unitamente all'assicurazione che trattasi di Paese nel quale vi sia un efficace sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, dal quale risulti l'assenza di rischi per la salute pubblica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A3579

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 maggio 1996.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque Servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259, del 6 novembre 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché in un maxicertificato di nominali lire tredicimilaseicentocinquantamiliarditrecentosettantacinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° maggio 1996, a quella n. 6, di scadenza 1° novembre 1998.

Art. 2

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036740», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 26 ottobre 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 99,50 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1995 - Roma, 2 novembre 1995; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale (Lagona)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 813380 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° novembre 1995/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 26 ottobre 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036740», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 1° novembre 1995/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso;

per il maxicertificato da L. 13.650.375.000.000: verde smeraldo-blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il dirigente generale capo del servizio: GRILLI

96A3580

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 1996.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 e 3 ottobre 1994 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1974 e successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1992 e del 3 ottobre 1994, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alla tipologia «dolcetto», in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo dei vigneti previsto nel sopra citato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Le giacenze dei vini per i quali dalla documentazione agli atti risulta che provengono da uve dolcetto prodotte nella vendemmia 1995 nell'ambito del territorio di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» di cui all'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione possono utilizzare la denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» a condizione che siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato repressione frodi competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e che i vini abbiano i requisiti di cui all'art. 6 dell'unito disciplinare di produzione.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

Il dirigente: ADINOLFI

MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte in vigneti coltivati nell'omonima zona di produzione, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» è riservata alle tipologie di vini sottoriportate riferentesi alla specificazione di vitigno o al colore o metodo di elaborazione, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno.

Barbera;

Barbera Superiore;

Dolcetto;

Dolcetto Novello,

Cortese;

Cortese Frizzante,

Cortese Spumante;

Bianco;

Rosso,

Rosso Novello,

Chiaretto.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla specificazione di vitigno: Barbera o Dolcetto, è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione anche le uve a bacca di colore analogo non aromatiche raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla specificazione del vitigno Cortese è riservata ai vini ottenuti dal corrispondente vitigno

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica Bianco è riservata ai vini ottenuti da uve non aromatiche raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica Rosso, è riservata al vino ottenuto da uve a bacca nera non aromatica raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica Chiaretto è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola collinare del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:

Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzol Groppo, Sarezzano, Carbonara Scrivia, Villaromagnano, Cerreto Grue, Montemarzino, Momperone, Montegioco, Paderna Villavernia, Carezzano, Costa Vescovato, Avolasca, Casasco, Brignano Frascata, Castellania, Sant'Agata Fossili, Gavazzana, Cassano Spinola, Volpedo, Spineto Scrivia, Sardigliano e Stazzano.

Tale zona collinare è pertanto così delimitata:

partendo dall'abitato di Tortona, lato nord-est località Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimità di quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimità di La Delmonte da dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573. Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, ed a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino in prossimità di quota 407. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, ed a quota 408 incontra il rio Mazzapiedi ed il confine comunale di Sardigliano, passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305 incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale di Stazzano passando per il rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, M. di Ca del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare in prossimità di C. Ciocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino ad incontrare, presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale di Giovi (n 35) che segue in direzione sud-nord fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico, in prossimità della località Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte, i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento in controspalliera ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti sotto indicati:

	Resa uva t/ha
«Colli Tortonesi» Barbera	9
«Colli Tortonesi» Dolcetto	9
«Colli Tortonesi» Cortese	10
«Colli Tortonesi» Bianco	12
«Colli Tortonesi» Rosso	12
«Colli Tortonesi» Chiaretto	12

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

	Titolo alcolom. vol. nat. uve
«Colli Tortonesi» Barbera	11
«Colli Tortonesi» Dolcetto	10
«Colli Tortonesi» Cortese	9,5
«Colli Tortonesi» Bianco	9,5
«Colli Tortonesi» Rosso	9,5
«Colli Tortonesi» Chiaretto	9,5

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle naturali variazioni di produttività legate all'andamento stagionale, può stabilire limiti massimi di produzione di uva/ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte di cui al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Durante la vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di pregio.

Le rese massime di uva in vino della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» devono essere le seguenti:

Barbera 70%;

Dolcetto 65%;

Cortese 70%;

Bianco 75%;

Rosso 75%;

Chiaretto 65%.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Tortonesi» Barbera:

colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;

odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto; con l'età si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minimo: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Colli Tortonesi» Dolcetto:

colore: rosso rubino tendente al violaceo;

odore: vinoso; caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minimo: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Colli Tortonesi» Cortese:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;

sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minimo: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» Cortese sono previste anche le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Tortonesi» Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: fresco, secco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minimo: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli Tortonesi» Rosso:

colore: rosso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minimo: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli Tortonesi» Chiaretto:

colore: rosato o rosso rubino chiaro;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minimo: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Art. 7.

La denominazione «Colli Tortonesi» con la specificazione Cortese può essere utilizzata per designare vini frizzanti e spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e spumanti.

I vini frizzanti, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 10,5; i vini spumanti devono avere una gradazione minima complessiva di 11,5. Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma devono essere effettuate nel territorio e con la regolamentazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con le specificazioni «Dolcetto» e «Rosso» possono utilizzare in etichetta la dicitura «Novello» secondo la vigente normativa per detti vini.

Art. 8

Il vino Barbera che provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12 per cento e che venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 per cento ed un estratto secco netto di almeno 23 g/l, con una resa massima ad ettaro di quintali 80 e che sia sottoposto ad un periodo di affinamento non inferiore ad anni uno di cui almeno sei mesi in botti di legno a fare inizio dal primo dicembre successivo alla produzione delle uve, può portare in etichetta la qualifica «Superiore».

Art. 9

Nella designazione dei vini «Colli Tortonesi» il nome del vitigno o della qualifica deve figurare in etichetta in caratteri non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione la specificazione di tipologia «Superiore» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura di denominazione di origine controllata e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli Tortonesi». In ogni caso, la specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Colli Tortonesi»

Fatta eccezione per i vini «Colli Tortonesi» Bianco, «Colli Tortonesi» Rosso, «Colli Tortonesi» Cortese Spumante, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino di denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto

96A3572

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 15 aprile 1996.

Rettifica alla deliberazione 10 maggio 1995, n. 9, recante: «Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché al ripristino delle aree di esondazione». (Deliberazione n. 16/96).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

con deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvava la proposta di «Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione della situazione di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché al ripristino delle aree di esondazione»;

che la citata deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995 è costituita:

I Relazione generale comprendente:

norme tecniche di attuazione;

direttiva n. 1 «Criteri guida per la redazione dei progetti per gli interventi a carattere strutturale nella difesa del suolo e dei relativi programmi di intervento»;

direttiva n. 2 «Criteri per la gestione delle reti di monitoraggio in relazione alle esigenze connessi al verificarsi di eventi straordinari» [art. 3, comma 1, lettera *l)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183];

II Annesso alla relazione generale: programma degli interventi;

III Allegati:

1) analisi dell'evento alluvionale in relazione alle componenti fisiche e antropiche del bacino idrografico negli ambiti territoriali interessati;

2) sezioni trasversali dell'alveo del fiume Po;

3) censimento della domanda di intervento sulla base delle proposte del magistrato per il Po, delle regioni e degli enti locali;

Considerato che nella relazione generale al capitolo 7.2.7 avente per oggetto «Precipitazioni e portate con assegnato tempo di ritorno nel bacino idrografico del fiume Tanaro e lungo l'asta del Po», viene rappresentata la Tab. 7.2 indicante «curve di possibilità climatica per assegnato tempo di ritorno per bacini pluviometrici, omogenei, $h = at^n$ (n per eventi di durata inferiore alle 24 h, n' per durate superiori alle 24 h);

Rilevato che per mero errore di trascrizione la formula (n per eventi di durata inferiore alle 24 h, n' per durate superiori alle 24 h) era da considerare invece (n per eventi di durata superiore alle 24 h, n' per durate inferiori alle 24 h);

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995 del comitato istituzionale il piano stralcio in oggetto è stato pubblicato con la relazione generale e l'annesso programma degli interventi nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini delle regioni interessate;

Visto che il Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti con nota n. 1569/3 del 15 marzo 1996 ha comunicato l'impossibilità di pubblicare l'avviso di rettifica ai sensi dell'art. 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985, precisando che si dovrà procedere all'emanazione della relativa deliberazione di rettifica nella parte errata della precedente;

Delibera:

di rettificare il titolo della Tab. 2 del punto 7.2.7 della relazione generale al «Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla diminuzione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché al ripristino delle aree di esondazione» approvato con deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con il seguente: Tab. 2 «Curve di possibilità climatica per assegnato tempo di ritorno per bacini pluviometrici omogenei (n per eventi di durata superiore alle 24 h, n' per durate inferiori alle 24 h);

di pubblicare copia della presente deliberazione, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 15 aprile 1996

Il presidente: BARATTA

Il segretario generale: PASSINO

96A3573

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78:

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n: 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991/93 ed in particolare l'art.11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 marzo 1996, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari dello statuto dei corsi di laurea e di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come segue:

Titolo XI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CORSI DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 165.

Corsi di laurea

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

in ingegneria civile;

in ingegneria edile;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica;

nel settore industriale:

in ingegneria elettrica;

intersettoriale:

in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La durata degli studi è di cinque anni.

L'iscrizione ai corsi di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Art. 166.

Indirizzi

Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze di tipo metodologico e di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 165 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati, oltre che in orientamenti definiti dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi:

corso di laurea in ingegneria civile:

indirizzi:

1) idraulica;

2) strutture.

corso di laurea in ingegneria elettronica:

indirizzi:

1) microelettronica;

2) strumentazione;

3) telecomunicazioni.

corso di laurea in ingegneria elettrica:

indirizzi:

1) automazione industriale;

2) energia.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 167.

Articolazione del corso degli studi

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi distinti (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività didattica. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, è prevista una sessione di esami della durata, di norma, di almeno quattro settimane.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di «annualità» costituite da corsi d'insegnamento ufficiali, monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare può essere di durata intera (80-120 ore annue, corrispondenti ad una annualità) o di durata ridotta (40-60 ore annue, corrispondenti a mezza annualità). Il corso di insegnamento integrato è costituito da due, o al più tre, moduli coordinati, di almeno 20 ore ciascuno, affidati a docenti diversi, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

In particolare, per il corso di laurea in ingegneria edile l'attività didattica comprende:

laboratori progettuali di 60 ore ciascuno, effettuati sotto la guida collegiale di più docenti;

stage secondo specifici programmi predisposti dagli organi competenti per ogni anno accademico;

seminari integrativi.

L'attività didattica di ciascun corso di laurea (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti, di elaborati, attività di tirocinio, etc.) comprende almeno 3000 ore. Conformemente alla normativa della Comunità europea riguardo al riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto, per il solo corso di laurea in ingegneria edile è stabilito un totale di almeno 4000 ore; il 75% circa di tali ore è destinato a lezioni ed esercitazioni e il 25% circa ai laboratori progettuali, agli stage e ai seminari integrativi di cui al precedente capoverso.

Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curriculum* potranno essere utilizzate anche altre forme di didattica, quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc., da quotarsi in frazioni di annualità sino ad un massimo complessivo di due annualità. Si potranno inoltre organizzare attività di tirocinio, da quotarsi in frazioni di annualità fino ad un massimo di una annualità.

Con apposite convenzioni o nel quadro della cooperazione Università-imprese e dei programmi internazionali di mobilità studentesca, la facoltà favorirà l'effettuazione di periodi di studio e di addestramento presso laboratori di ricerca universitari o extra-universitari e presso imprese e industrie qualificate, anche all'estero.

La facoltà definirà le modalità di riconoscimento della frequenza di corsi e degli esami sostenuti presso Università estere con le quali esistano accordi o convenzioni nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca.

Le attività didattiche di contenuto pratico o sperimentale e quelle di tirocinio potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici o privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire, ove necessario, una migliore formazione umanistica.

Art. 168.

Ordinamento dei corsi di laurea

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato gli esami, di un numero di insegnamenti corrispondente ad almeno: due annualità per l'iscrizione al secondo anno;

sette per l'iscrizione al terzo; dodici (oltre all'accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera) per l'iscrizione al quarto e diciassette per l'iscrizione al quinto.

Gli esami di cui al precedente capoverso dovranno essere superati entro una data fissata annualmente dal consiglio di facoltà. Le annualità saranno scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi.

Nel caso in cui non si ottenga il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dovrà iscriversi come ripetente; nel caso in cui si ottengano le attestazioni richieste, ma non si superi il previsto numero minimo di esami entro la data fissata, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali corrispondenti ad almeno 29 annualità, e deve aver superato i relativi esami, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del successivo art. 169. Per il corso di laurea in ingegneria edile, è comunque vincolante il numero di 29 annualità e la regolare frequenza ai laboratori progettuali e agli stage previsti, conformemente alla normativa della Comunità europea riguardo al riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto. Le annualità vanno scelte nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli dal 170 al 175.

Sino alla concorrenza massima di due annualità, gli insegnamenti e i relativi esami potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quarto comma del precedente art. 167 e dalle relative prove di accertamento, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi. L'eventuale attività di tirocinio di cui al quarto comma del precedente art. 167, opportunamente documentata e sottoposta ad accertamento, potrà essere ritenuta equivalente ad una delle annualità previste per il conseguimento della laurea o a una frazione di annualità.

L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel settore dell'ingegneria prescelto. Durante tale prova sarà di norma discussa una tesi di laurea o un altro elaborato preparato dal candidato.

Per il corso di laurea in ingegneria edile è obbligatoria la tesi di laurea. Essa riguarderà temi inerenti la progettazione architettonica o urbanistica e sarà didatticamente assistita da un laboratorio progettuale di 180 ore.

Art. 169.

Formulazione dei curriculum

Il consiglio di facoltà stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), scegliendo le relative discipline tra quelle che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 178, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli dal 170 al 175.

In particolare, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, predispone il manifesto annuale degli studi e definisce i piani di studio ufficiali. Questi contengono le denominazioni degli insegnamenti relativi alle annualità obbligatorie di cui agli articoli dal 161 al 166, a quelle obbligatorie per gli eventuali orientamenti e a quelle a scelta.

Nella stessa occasione il consiglio definisce i moduli che compongono ciascuna annualità integrata e le relative durate, nonché l'eventuale utilizzo delle altre forme di didattica e delle attività di tirocinio di cui al quarto comma dell'art. 157.

Il manifesto annuale degli studi indicherà inoltre: le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità); le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera; eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti a scelta nei piani individuali degli studi; gli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, nonché la data entro la quale i previsti esami dovranno essere stati superati.

L'iscrizione agli anni successivi al primo sarà comunque regolata dalle norme di cui al primo comma dell'art. 168.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati dalla facoltà e previsti nel manifesto annuale degli studi, purché esso contenga insegnamenti attivati presso l'Università di Pavia. Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente al raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi del corso stesso e all'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995.

Art. 170.

Laurea in ingegneria civile

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-2	2 annualità	A02A (analisi matematica)
3	1 annualità	A01C (geometria)
4	1 annualità	A03X (fisica matematica)
5-6	2 annualità	B01A (fisica generale)
7	1 annualità	C06X (chimica)
8	1 annualità	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 annualità tra	H15X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica)
10	1 annualità	H01A (idraulica)
11	1 annualità	H06X (geotecnica)

12	1 annualità	H07A (scienza delle costruzioni)
13	1 annualità tra	H08A (architettura tecnica) H11X (disegno)
14-15	2 annualità tra	I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05B (fisica tecnica ambientale) I07X (meccanica applicata alle macchine) I17X (elettrotecnica)
16	1 annualità	H01B (costruzioni idrauliche)
17	1 annualità	H03X (strade, ferrovie ed aeroporti)
18	1 annualità	H05X (topografia e cartografia)
19	1 annualità	H07B (tecnica delle costruzioni)
20	1 annualità tra	H14A (tecnica e pianificazione urbanistica) K04X (automatica)

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

21	1 annualità	D02B (geologia applicata)
22	1 annualità	H01B (costruzioni idrauliche)
23	1 annualità	H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

21-22	2 annualità	H07A (scienza delle costruzioni)
23	1 annualità	H07B (tecnica delle costruzioni)

Art. 171.

Laurea in ingegneria edile

Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori (le sigle dell'ultima colonna rinviano alle corrispondenti tabelle previste dalla Tab. XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995):

1-2	2 annualità	A02A (analisi matematica	B
3	1 annualità	A01C (geometria)	B
4	1 annualità	A03X (fisica matematica	B
5-6	2 annualità	B01A (fisica generale	B
7	1 annualità	C06X (chimica)	B
8	1 annualità	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni) *	B
9	1 annualità	H15X (estimo)	B
10	1 annualità tra	H01A (idraulica) H01B (costruzioni idrauliche)	C1
11	1 annualità	H06X (geotecnica)	C1
12	1 annualità	H07A (scienza delle costruzioni)	C1
13-14	2 annualità	H11X (disegno) *	C1-D1.2
15	1 annualità	I05B (fisica tecnica ambientale)	C1
16	1 annualità	H07B (tecnica delle costruzioni) *	D1.2
17-18	2 annualità	H08A (architettura tecnica) *	C1-D1.2
19	1 annualità	H08B (tecnica e produzione edilizia) *	D1.2
20-22	3 annualità	H10A (composizione architettonica e urbana) *	D1.2
23	1 annualità	H12X (storia della architettura) *	D1.2
24	1 annualità tra	H12X (storia della architettura) * L25C (storia dell'arte contemporanea) *	D1.2
25	1 annualità tra	H13X (restauro) * H08A (architettura tecnica) *	D1.2
26	1 annualità tra	H14A (tecnica e pianificazione urbanistica) * H14B (urbanistica) *	D1.2
27	1 annualità tra	N10X (diritto amministrativo) Q05A (sociologia generale)	D1.2

2 annualità (28-29, dalla tabella D1.2) nei seguenti orientamenti a scelta dello studente:

a) compositivo:

28	1 annualità	H10A (composizione architettonica e urbana) *
29	1 annualità	H08A (architettura tecnica) *

b) tipologico:

28 1 annualità H08A (architettura tecnica) *

29 1 annualità H07B (tecnica delle costruzioni) *

c) recupero:

28 1 annualità H10A (composizione architettonica e urbana) *

29 1 annualità tra H05X (topografia e cartografia) *
H11X (disegno) *

* L'insegnamento previsto nel manifesto degli studi gestisce un laboratorio progettuale, di tipo monodisciplinare o integrato con altri insegnamenti del corso di laurea, o uno stage.

Art. 172.

Laurea in ingegneria elettronica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4 4 annualità tra A02A (analisi matematica)
A01C (geometria)
A03X (fisica matematica)
A04A (analisi numerica)
A01A (logica matematica)
A01B (algebra)
A02B (probabilità e statistica matematica)
S01A (statistica)

5 1 annualità B01A (fisica generale)

6 1 annualità tra B01A (fisica generale)
B03X (struttura della materia)

7 1 annualità C06X (chimica)

8 1 annualità K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)

9 1 annualità tra I27X (ingegneria economico-gestionale)
P01A (economia politica)

10 1 annualità tra H07A (scienza delle costruzioni)
I04C (sistemi e tecnologie energetici)
I05A (fisica tecnica industriale)
I05B (fisica tecnica ambientale)
I07X (meccanica applicata alle macchine)

11 1 annualità I17X (elettrotecnica)

12-13 2 annualità K01X (elettronica)

14-15 2 annualità K03X (telecomunicazioni)

16 1 annualità K04X (automatica)

17 1 annualità K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)

18 1 annualità K02X (campi elettromagnetici)

19 1 annualità tra K10X (misure elettriche ed elettroniche)
K04X (automatica)

20 1 annualità tra K01X (elettronica)
K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

21-23 3 annualità K01X (elettronica)

Per l'indirizzo strumentazione sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

21 1 annualità tra K10X (misure elettriche ed elettroniche)
K01X (elettronica)

22-23 2 annualità K01X (elettronica)

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

21 1 annualità K02X (campi elettromagnetici)

22-23 2 annualità K03X (telecomunicazioni)

Art. 173.

Laurea in ingegneria informatica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4 4 annualità tra A02A (analisi matematica)
A01C (geometria)
A03X (fisica matematica)
A04A (analisi numerica)
A01A (logica matematica)
A01B (algebra)
A02B (probabilità e statistica matematica)
S01A (statistica)

5 1 annualità B01A (fisica generale)

6 1 annualità tra B01A (fisica generale)
B03X (struttura della materia)

7 1 annualità C06X (chimica)

8 1 annualità K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)

9 1 annualità tra I27X (ingegneria economico-gestionale)
P01A (economia politica)

10 1 annualità tra H07A (scienza delle costruzioni)
I04B (macchine a fluido)
I04C (sistemi e tecnologie energetici)
I05A (fisica tecnica industriale)
I05B (fisica tecnica ambientale)
I07X (meccanica applicata alle macchine)

11	1 annualità	I17X (elettrotecnica)
12	1 annualità	K01X (elettronica)
13	1 annualità	K03X (telecomunicazioni)
14	1 annualità	K04X (automatica)
15-19	5 annualità	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
20	1 annualità	A04B (ricerca operativa)
21-22	2 annualità	K04X (automatica)
23	1 annualità tra	K01X (elettronica) K03X (telecomunicazioni)

Art. 174.

Laurea in ingegneria elettrica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4	4 annualità tra	A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) A01A (logica matematica) A01B (algebra) A02B (probabilità e statistica matematica) S01A (statistica)
5	1 annualità	B01A (fisica generale)
6	1 annualità tra	B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia)
7	1 annualità	C06X (chimica)
8	1 annualità	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 annualità tra	H15X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica)
10	1 annualità tra	H07A (scienza delle costruzioni) H07B (tecnica delle costruzioni)
11	1 annualità tra	I05A (fisica tecnica industriale) I05B (fisica tecnica ambientale) I15B (principi di ingegneria chimica)
12	1 annualità tra	I07X (meccanica applicata alle macchine) I09X (disegno e metodi dell'ingegneria industriale)
13	1 annualità tra	I10X (tecnologie e sistemi di lavorazione) I14A (scienza e tecnologie dei materiali) I14B (materiali macromolecolari)
14	1 annualità tra	I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)
15	1 annualità tra	K01X (elettronica) K04X (automatica)
16	1 annualità	I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)
17	1 annualità	I19X (sistemi elettrici per l'energia)
18	1 annualità	K10X (misure elettriche ed elettroniche)
19	1 annualità tra	K01X (elettronica) K04X (automatica)
20	1 annualità tra	I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine) I09X (disegno e metodi dell'ingegneria industriale)

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

21-22	2 annualità tra	K01X (elettronica) K04X (automatica)
23	1 annualità	I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)

Per l'indirizzo Energia sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

21	1 annualità	I19X (sistemi elettrici per l'energia)
22	1 annualità	I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)
23	1 annualità tra	I19X (sistemi elettrici per l'energia) I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)

Art. 175.

Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 168 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-2	2 annualità	A02A (analisi matematica)
3	1 annualità	A01C (geometria)
4	1 annualità	A03X (fisica matematica)

5-6	2 annualità	B01A (fisica generale)
7	1 annualità	C06X (chimica)
8	1 annualità	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 annualità tra	H15X (estimo)
		I27X (ingegneria economico-gestionale)
		P01A (economia politica)
10	1 annualità	D02B (geologia applicata)
11	1 annualità	H06X (geotecnica)
12	1 annualità	H01A (idraulica)
13	1 annualità	H07A (scienza delle costruzioni)
14-15	2 annualità tra	H01B (costruzioni idrauliche)
		H01C (costruzioni marittime)
		H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)
16	1 annualità	E03A (ecologia)
17	1 annualità tra	H14A (tecnica e pianificazione urbanistica)
		K04X (automatica)
18-19	2 annualità tra	I04C (sistemi e tecnologie energetici)
		I05B (fisica tecnica ambientale)
		I17X (elettrotecnica)
20	1 annualità	H05X (topografia e cartografia)

Art. 176.

Corsi di diploma universitario

La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994:

nel settore civile:

in ingegneria delle infrastrutture;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica;

nel settore industriale:

in ingegneria energetica;

intersettoriale:

in ingegneria biomedica;

in ingegneria dell'ambiente e delle risorse (presso la sede distaccata di Mantova).

La durata degli studi è di tre anni.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il Consiglio della facoltà di ingegneria, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria ...», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 177.

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 176 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1995, n. 166).

I corsi di diploma universitario e i corsi di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

Dopo il conseguimento del diploma universitario, il diplomato può proseguire gli studi accedendo a un corso di laurea, ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1994. A tal fine, la facoltà riconoscerà gli studi compiuti, secondo le norme qui di seguito specificate. È escluso il passaggio al corso di laurea prima del conseguimento del diploma universitario.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente, la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il numero di insegnamenti riconosciuti per il proseguimento degli studi in un corso di laurea strettamente affine dovrà essere tale che gli ulteriori insegnamenti necessari per conseguire il diploma di laurea non superino, di norma, quattro annualità per gli insegnamenti integrativi e quattordici annualità per gli insegnamenti propri del corso di laurea.

Il Consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; esso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo. La facoltà dovrà, inoltre, formulare i piani degli studi per il proseguimento degli studi, nel rispetto dei vincoli sopra indicati riguardo al numero di insegnamenti necessari per conseguire il diploma di laurea.

Nei trasferimenti degli studenti tra corsi di diploma universitario diversi o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, entrambi della facoltà di ingegneria, il Consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo seguendo il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi e il piano degli studi da completare per conseguire il titolo.

Art. 178.

Articolazione del corso degli studi

Ciascuno dei tre anni dei corsi di diploma universitario potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, da specificarsi nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprenderà almeno 2100 ore, organizzate in almeno trenta moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà anche essere associata ai diversi insegnamenti. Essa potrà essere svolta all'interno dell'Università o all'esterno, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, adeguatamente documentata e sottoposta a valutazione, potrà essere ritenuta equivalente, dal Consiglio delle competenti strutture didattiche, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico, che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Gli articoli dal 181 al 186 riportano, per ciascun corso di diploma universitario e per settori scientifico disciplinari, il numero di moduli didattici da includere obbligatoriamente nei curriculum didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino a un totale di trenta moduli didattici, scelti in funzione del raggiungimento di definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver seguito gli insegnamenti previsti nel piano degli studi e superato con esito positivo gli accertamenti relativi. Le modalità degli accertamenti sono stabilite dal Consiglio di facoltà, che potrà fare ricorso ad accorpamenti in base a criteri di continuità o di affinità, in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero inferiore a quello dei moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 179.

Regolamento dei corsi di diploma universitario

I Consigli delle competenti strutture didattiche determinano con apposito regolamento, conforme al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli riguardanti il numero di ore di didattica (v. art. 178) e i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei moduli didattici (v. articoli dal 181 al 186).

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti, ciascuno dei quali sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 per i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge 341/1990. Potranno essere attivati, nel rispetto dei successivi articoli dal 181 al 186, insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari elencati nel successivo art. 187.

Nel caso in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, cioè differisca dal corso omonimo utilizzato nel corso di laurea, e non sia mutuato da un corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). La denominazione degli insegnamenti integrati formati con moduli didattici appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari sarà diversa da quelle riportate nei settori stessi.

La facoltà definirà anche quanti insegnamenti o moduli sarà necessario aver seguito, superando i relativi accertamenti, per potersi iscrivere al successivo anno di corso.

La facoltà indicherà la collocazione degli insegnamenti nei vari periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli insegnamenti, le prove di valutazione, la composizione delle relative commissioni, e le modalità dell'esame finale di diploma.

Il Consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire, ove necessario, una migliore formazione umanistica.

Art. 180.

Docenza

La copertura dei moduli didattici attivati è assegnata dal Consiglio di facoltà, nel rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo dello specifico settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 382/1980 e successive modifiche. È consentita la copertura per affidamento attribuito, nel rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo o a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, a cento.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, l'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita previste dallo statuto dell'ateneo e dalla normativa vigente.

Art. 181.

Diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 178 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4	4 moduli tra	A02A (analisi matematica)
		A01C (geometria)
		A03X (fisica matematica)
		A04A (analisi numerica)
5-6	2 moduli	B01A (Fisica generale)
7	1 modulo	C06X (chimica)
8	1 modulo	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 modulo tra	H15X (estimo)
		I27X (ingegneria economico-gestionale)
		P01A (economia politica)
10	1 modulo	H01A (idraulica)
11	1 modulo	H06X (geotecnica)
12	1 modulo	H07A (scienza delle costruzioni)
13	1 modulo	H07B (tecnica delle costruzioni)
14	1 modulo	H11X (disegno)
15	1 modulo	I14A (scienza e tecnologia dei materiali)
16	1 modulo tra	H01A (idraulica)
		H01B (costruzioni idrauliche)
17	1 modulo	H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)
18	1 modulo	H03X (strade, ferrovie ed aeroporti)
19	1 modulo	H04X (trasporti)
20	1 modulo	H05X (topografia e cartografia)
21	1 modulo	I04C (sistemi e tecnologie energetici)
22	1 modulo	I07X (meccanica applicata alle macchine)
23	1 modulo tra	I17X (elettrotecnica)
		I18X (convertitori, macchine ed azionamenti elettrici)
		I19X (sistemi elettrici per l'energia)

Art. 182.

Diploma universitario in ingegneria elettronica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria elettronica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 178 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4	4 moduli tra	A02A (analisi matematica)
		A01C (geometria)
		A03X (fisica matematica)
		A04A (analisi numerica)
		A01A (logica matematica)
		A01B (algebra)
		A02B (probabilità e statistica matematica)
		S01A (statistica)
5	1 modulo	B01A (fisica generale)
6	1 modulo tra	B01A (fisica generale)
		B03X (struttura della materia)
7	1 modulo	C06X (chimica)
8	1 modulo	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 modulo tra	I27X (ingegneria economico-gestionale)
		P01A (economia politica)
10	1 modulo	I17X (elettrotecnica)
11	1 modulo	K01X (elettronica)
12	1 modulo tra	K03X (telecomunicazioni)
		K02X (campi elettromagnetici)
13	1 modulo	K04X (automatica)
14-15	2 moduli	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
16-19	4 moduli	K01X (elettronica)
20	1 modulo	K01X (misure elettriche ed elettroniche)
21	1 modulo	K02X (campi elettromagnetici)
22	1 modulo	K03X (telecomunicazioni)
23	1 modulo tra	K03X (telecomunicazioni)
		K04X (automatica)
		K02X (campi elettromagnetici)

Art. 183.

Diploma universitario in ingegneria informatica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria informatica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4	4 moduli tra	A02A (analisi matematica)
		A01C (geometria)
		A03X (fisica matematica)
		A04A (analisi numerica)
		A01A (logica matematica)
		A01B (algebra)
		A02B (probabilità e statistica matematica)
		S01A (statistica)
5	1 modulo	B01A (fisica generale)
6	1 modulo tra	B01A (fisica generale)
		B03X (struttura della materia)
7	1 modulo	C06X (chimica)
8-14	7 moduli	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
15	1 modulo tra	I27X (ingegneria economico-gestionale)
		P01A (economia politica)
16	1 modulo	I17X (elettrotecnica)
17	1 modulo	K01X (elettronica)
18	1 modulo tra	K03X (telecomunicazioni)
		K02X (campi elettromagnetici)
19-20	2 moduli	K04X (automatica)
21	1 modulo tra	K01X (elettronica)
		K10X (misure elettriche ed elettroniche)
22	1 modulo	K03X (telecomunicazioni)
23	1 modulo tra	A04B (ricerca operativa)
		K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)

Art. 184.

Diploma universitario in ingegneria energetica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria energetica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4	4 moduli tra	A01A (logica matematica)
		A01B (algebra)
		A01C (geometria)
		A02A (analisi matematica)
		A02B (probabilità e statistica matematica)
		A03X (fisica matematica)
		A04A (analisi numerica)
		S01A (statistica)
5	1 modulo	B01A (fisica generale)
6	1 modulo tra	B01A (fisica generale)
		B03X (struttura della materia)
7	1 modulo	C06X (chimica)
8	1 modulo	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 modulo tra	H15X (estimo)
		I27X (ingegneria economico-gestionale)
		P01A (economia politica)
10	1 modulo tra	H07A (scienza delle costruzioni)
		I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine)
11	1 modulo tra	I07X (meccanica applicata alle macchine)
		I09X (disegno e metodi dell'ingegneria industriale)
12	1 modulo tra	I05A (fisica tecnica industriale)
		I03X (fluidodinamica)
		I15B (principi di ingegneria chimica)
13	1 modulo	I04C (sistemi e tecnologie energetici)
14	1 modulo	I17X (elettrotecnica)
15	1 modulo tra	I10X (tecnologie e sistemi di lavorazione)
		I13X (metallurgia)
		I14A (scienza e tecnologia dei materiali)
		I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)
		I19X (sistemi elettrici per l'energia)
16	1 modulo tra	I05A (fisica tecnica industriale)
		I04B (macchine a fluido)
		I12B (impianti nucleari)
		I03X (fluidodinamica)
17	1 modulo tra	I04B (macchine a fluido)
		I05A (fisica tecnica industriale)
18-19	2 moduli tra	I17X (elettrotecnica)
		I18X (convertitori, macchine e azionamenti elettrici)
		I19X (sistemi elettrici per l'energia)
		K10X (misure elettriche ed elettroniche)

20	1 modulo tra	A04B (ricerca operativa) I27X (ingegneria economico-gestionale) I11X (impianti industriali meccanici) P01A (economia politica)
21	1 modulo tra	I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05B (fisica tecnica ambientale) I12B (impianti nucleari) I12C (misure e strumentazione nucleari)
22	1 modulo tra	I15B (principi di ingegneria chimica) I15C (impianti chimici) I15E (chimica industriale e tecnologica)
23	1 modulo tra	I07X (meccanica applicata alle macchine) I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine) I06X (misure meccaniche e termiche)

Art. 185.

Diploma universitario in ingegneria biomedica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria biomedica, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4	4 moduli tra	A01A (logica matematica) A01B (algebra) A01C (geometria) A02A (analisi matematica) A02B (probabilità e statistica matematica) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica) S01A (statistica)
5	1 modulo	B01A (fisica generale)
6	1 modulo tra	B01A (fisica generale) B03X (struttura della materia)
7	1 modulo	C06X (chimica)
8	1 modulo	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 modulo tra	I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica)
10-11	2 moduli tra	E04A (fisiologia generale) E05A (biochimica) E06A (fisiologia umana) E13X (biologia applicata)
12-14	3 moduli tra	I26A (bioingegneria meccanica) I26B (bioingegneria chimica) K06X (bioingegneria elettronica)
15	1 modulo	I03X (fluidodinamica)
16	1 modulo tra	I04B (macchine a fluido) I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05A (fisica tecnica industriale) I05B (fisica tecnica ambientale)
17	1 modulo tra	I07X (meccanica applicata alle macchine) I08A (progettazione meccanica e costruzione di macchine)
18	1 modulo tra	I14A (scienza e tecnologia dei materiali) I26B (bioingegneria chimica)
19	1 modulo tra	I17X (elettrotecnica) I18X (convertitori, macchine ed azionamenti elettrici)
20	1 modulo	K01X (elettronica)
21-22	2 moduli tra	K03X (telecomunicazioni) K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
23	1 modulo	K04X (automatica)

Art. 186.

Diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, tra i 30 moduli previsti nel precedente art. 169 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori:

1-4	4 moduli tra	A02A (analisi matematica) A01C (geometria) A03X (fisica matematica) A04A (analisi numerica)
5-6	2 moduli	B01A (fisica generale)
7	1 modulo	C06X (chimica)
8	1 modulo	K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni)
9	1 modulo tra	H05X (estimo) I27X (ingegneria economico-gestionale) P01A (economia politica)
10	1 modulo	D02B (geologia applicata)
11	1 modulo tra	D04B (geofisica applicata) H06X (geotecnica)
12	1 modulo	H11X (disegno)

13	1 modulo	H05X (topografia e cartografia)
14	1 modulo	H01A (idraulica)
15	1 modulo	H07A (scienza delle costruzioni)
16	1 modulo	I07X (meccanica applicata alle macchine)
17	1 modulo	H01B (costruzioni idrauliche)
18	1 modulo tra	E03A (ecologia) H02X (ingegneria sanitaria-ambientale)
19	1 modulo	I15B (principi di ingegneria chimica)
20	1 modulo tra	I15C (impianti chimici) I15E (chimica industriale e tecnologica)
21	1 modulo tra	I04C (sistemi e tecnologie energetici) I05B (fisica tecnica ambientale)
22	1 modulo tra	I17X (elettrotecnica) I19X (sistemi elettrici per l'energia)
23	1 modulo tra	K01X (elettronica) K03X (telecomunicazioni) K04X (automatica)

Art. 187.

Settori scientifico-disciplinari

Possono essere attivati, presso i corsi di laurea e i corsi di diploma universitario della facoltà, insegnamenti tratti dai seguenti settori scientifico-disciplinari, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994:

A01A Logica matematica
A01B Algebra
A01C Geometria
A02A Analisi matematica
A02B Probabilità e statistica matematica
A03X Fisica matematica
A04A Analisi numerica
A04B Ricerca operativa
B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia
C06X Chimica
D02B Geologia applicata
D04B Geofisica applicata
E03A Ecologia
E04A Fisiologia generale
E05A Biochimica
E06A Fisiologia umana
E09A Anatomia umana
E13X Biologia applicata
F22A Igiene generale ed applicata
H01A Idraulica
H01B Costruzioni idrauliche
H01C Costruzioni marittime
H02X Ingegneria sanitaria-ambientale
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti
H04X Trasporti
H05X Topografia e cartografia
H06X Geotecnica
H07A Scienza delle costruzioni
H07B Tecnica delle costruzioni
H08A Architettura tecnica
H08B Tecnica e produzione edilizia
H09C Disegno industriale
H10A Composizione architettonica e urbana
H11X Disegno
H12X Storia dell'architettura
H13X Restauro
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica
H14B Urbanistica
H15X Estimo
I03X Fluidodinamica
I04B Macchine a fluido
I04C Sistemi e tecnologie energetici
I05A Fisica tecnica industriale
I05B Fisica tecnica ambientale
I06X Misure meccaniche e termiche
I07X Meccanica applicata alle macchine
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione
I11X Impianti industriali meccanici
I12B Impianti nucleari
I12C Misure e strumentazione nucleari
I13X Metallurgia
I14A Scienza e tecnologia dei materiali
I14B Materiali macromolecolari
I15B Principi di ingegneria chimica
I15C Impianti chimici
I15E Chimica industriale e tecnologica
I17X Elettrotecnica
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

I19X Sistemi elettrici per l'energia
I26A Bioingegneria meccanica
I26B Bioingegneria chimica
I27X Ingegneria economico-gestionale
K01X Elettronica
K02X Campi elettromagnetici
K03X Telecomunicazioni
K04X Automatica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
K06X Bioingegneria elettronica
K10X Misure elettriche ed elettroniche
L25B Storia dell'arte moderna
L25C Storia dell'arte contemporanea
N10X Diritto amministrativo
P01A Economia politica
P01B Politica economica
P01C Scienza delle finanze
P01I Economia dei settori produttivi
P01J Economia regionale
P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02D Organizzazione aziendale
Q05A Sociologia generale
Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio
S01A Statistica

Art. 188.

Disposizioni transitorie

Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, gli studenti già iscritti ad un corso di laurea o di diploma potranno completare gli studi secondo quanto previsto dal precedente ordinamento dei corsi stessi. A tal fine, la facoltà definirà le equivalenze tra insegnamenti del vecchio e del nuovo ordinamento.

Nel primo anno di entrata in vigore del presente statuto sarà attivato il primo anno del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e disattivato il primo anno del corso di diploma in ingegneria informatica e automatica, e così via negli anni successivi, fino alla completa disattivazione del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica nel terzo anno. La facoltà continuerà a rilasciare i diplomi in ingegneria informatica e automatica a tempo indeterminato. Il termine ultimo per il superamento di tutti gli esami previsti dal *curriculum* è però fissato nel 31 marzo 2002.

Gli studenti già iscritti a un corso di laurea o di diploma possono optare il rispettivo nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata dall'entrata in vigore del presente statuto fino a un termine pari alla durata legale del corso di studi. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 7 maggio 1996

Il rettore: SCHMID

96A3574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 9721/1° S.A. datato 20 dicembre 1995 del prefetto di Parma la scuola media statale di Bardi, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 computer Olivetti MB 00-02 con mouse; 1 stampante Olivetti JP 150 W;

1 stampante OKI OL 400 HP serie 3ª. Offerente: Associazione Lions Club di Valceno con sede in Bardi. La donazione è stata valutata per un valore complessivo di L. 2.400.000.

Con decreto prot. n. 243/1° S.A. datato 5 febbraio 1996 del Prefetto di Parma la scuola media statale di Noceto è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 P.C. Olivetti modello SX20; 1 P.C. Olivetti mod. M380; 2 P.C. Olivetti mod. M300; 8 P.C. Olivetti mod. M290; 2 stampanti Olivetti PR 17. Tutto il materiale elencato è usato ed il valore complessivo è stato determinato in L. 1.190.000. Offerente. Comitato dei genitori della suddetta scuola media.

Con decreto n. 244/1° S.A. datato 6 febbraio 1996 del Prefetto di Parma, la scuola media statale di Noceto è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

2 personal computer Zenith 4255/80 ed 1 stampante Bull 4/14 per un valore complessivo di L. 5.593.000. Offerente: comune di Noceto.

Con decreto prot. n. 2600.2.244.29/sett.1°A datato 30/1/1995 del Prefetto di Cuneo la scuola media statale «Pio Carlo Falletti» di Villafalletto, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

utilizzazione della somma che sarà disponibile alla scadenza dei due C.C.T. decennali del valore di L. 1.000.000 cadauno - donati dalla sig.ra Vanzetti Maddalena per l'acquisto di sussidi didattici duraturi (quali computer) secondo le indicazioni espresse dall'erede della citata offerente.

Con decreto prot. n. 108/2.82.9/sett.1°A datato 4 marzo 1996 del Prefetto di Cuneo la scuola media statale «G. Giolitti» di Dronero, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 personal computer BM 200 video colori MB completo di video e tastiera (matr. XVAM6K08281) del valore simbolito di L. 20.000. Offerente: Banca di Credito Cooperativo di Caraglio.

Con decreto prot. n. 1602/95/1° sett. datato 19 dicembre 1995 del Prefetto di Modena la scuola media statale «S. Carlo» di Modena, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

somma di L. 4.000.000 in B.T.P., disposta dal prof. Vittorio Gavioli, con il fine di istituire il premio «Bontà, Generosità, Altruismo».

Con decreto prot. n. 1475/95/1° sett. datato 14 ottobre 1995 del Prefetto di Modena la scuola media statale «G. Leopardi» di Castelnuovo Rangone, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 copiatore Minolta EP3170 completo di tamburo, starter, barattolo, toner, mobiletto e supporto per un valore di L. 4.831 400. Offerente: Ditta Far-Pro Modena S.r.l. di Spilamberto

Con decreto prot. n. 1091/1.14.2/1° datato 3 agosto 1995 del Prefetto di Novara la scuola media statale «Crespi» di Ghemme, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 calcolatore «4865X» completo di monitor e tastiera del valore di L. 1 300 000. Offerente. sigg. Onesti Graziano, Bertolo Annalisa e Brusotti Franca in nome e per conto del comitato dei genitori di Ghemme.

Con decreto prot. n. 1094/1 14.2/1° datato 3 agosto 1995 del Prefetto di Novara la scuola media statale «Cadorna» di Verbania, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 TV Color Nordmende, 2 radioregistratori Panasonic, 1 stampante Olivetti del valore complessivo di L. 2.262.000. Offerente: assemblea dei genitori alunni suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 677-I sett. datato 8 febbraio 1996 del Prefetto di Bari la scuola media statale «G. Pascoli» di Bari, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

8 personal computer completi di monitor e stampanti del valore complessivo di L. 6.271.336. Offerente: Soc I.B.M.

Con decreto prot. n. 938-I sett. datato 7 febbraio 1996 del Prefetto di Bari la scuola media statale «A. Volta» di Monopoli è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

5 personal computer IBM ed una stampante Epson del valore complessivo di L. 10 000.000 Offerente. Ditta Barilla S p.a.

Con decreto prot. n. 5842-sett. II datato 13 ottobre 1995 del Prefetto di Bergamo la scuola media statale «Sandro Pertini» di Ciserano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

4 computer 386 SX completi di monitor del valore complessivo di L. 5.200 000; 2 stampanti a 9 aghi (1 Printex + 1 Panasonic) del valore complessivo di L. 600 000, 1 laboratorio linguistico Eurolingue a modulo interattivo Plurimaster doppi (10×20 allievi) completo di consolle per docente, 1 registratore Philips 6350 cuffia con microfono AEB L101M, 1 videotape con TV7 CGM del valore complessivo di L. 7.300 000; 1 videolettore GIT Electronics del valore di L. 300 000.

Con decreto prot. n. 5844-sett. II datato 17 ottobre 1995 del Prefetto di Bergamo la scuola media statale di Casirate d'Adda è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 videoregistratore Sanyo D5670 del valore di L. 1.225.700, libri per la biblioteca docenti per il valore di L. 494.500 Offerente: Cassa Rurale ed Artigiana di Treviglio.

Con decreto prot. n. 5929-sett. II datato 17 novembre 1995 del Prefetto di Bergamo la scuola media statale «Martiri della Resistenza» di Calciò, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

somma di L. 14.000.000 così suddivisa: 3.000.000 per l'a s 1993, L. 5.500 000 per l'a s. 1994, L. 5.500.000 per l'a.s. 1995. Offerente: Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo

Con decreto prot. n 6318-sett. II datato 17 novembre 1995 del Prefetto di Bergamo la scuola media statale «Don L. Milani» di Bariano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1 duplicatore Mod. Copyprinter 5300 della ditta Gestetner del valore di L. 5.000.000. Offerente: Banca di Credito Cooperativo Orobica di Bariano e Cologno al Serio.

Con decreto prot. n. 6448-sett. II datato 27 novembre 1995 del Prefetto di Bergamo la scuola media statale «T. Grossi» di Treviglio, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

5 personal computer usati del valore complessivo di L. 49.998. Offerente: ditta S.L.H. Same S.p.a. di Treviglio.

Con decreto prot. n. 6481-sett. II datato 7 dicembre 1995 del Prefetto di Bergamo la scuola media statale «A. Moro» di Seriate, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni.

somma complessiva di L. 22.800.000 in qualità di contributi ordinari e straordinari così suddivisi. contributo ordinario di L 6 747.000 per l'acquisto di materiale di facile consumo e di attrezzature didattiche, contributo straordinario di L. 9.553.000 per l'acquisto di attrezzature ad uso collettivo, contributo di L. 6.500 000 (straordinario) per il progetto di realizzazione laboratorio di informatica. Offerente comune di Seriate.

Con decreto prot. n 6450-sett. II datato 7 dicembre 1995 del Prefetto di Bergamo la scuola media statale di Serina, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

somma di L 2 000 000 da utilizzarsi per l'acquisto di apparecchiature d'informatica Offerente comune di Serina

96A3577

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, in Roma

Si comunica che con decreto ministeriale 24 aprile 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 13 maggio 1996 al n. 150, è stato modificato lo statuto dell'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma

96A3569

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editoriale l'Espresso, in Roma, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 è accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996, della ditta S.p.a Società editoriale l'Espresso, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art 37 della legge 5 agosto 1981, n 416, nonché all'art 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Società editoriale L'Espresso, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996

96A3584

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Salerno. - Imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio, lotto B.

Comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 giugno 1995 al 29 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 giugno 1996 al 29 settembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 maggio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Catania. - Imprese impegnate nei lavori di costruzione del presidio ospedaliero Cannizzaro di Catania.

Comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 novembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 29 maggio 1995 al 28 agosto 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 ottobre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caserta. - Imprese impegnate nella realizzazione e sistemazione asta valliva dei Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 3 ottobre 1992 e dal 16 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 19 dicembre 1995 e del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 3 ottobre 1992 al 2 aprile 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 3 aprile 1993 al 2 ottobre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 ottobre 1993 al 2 aprile 1994.

È altresì autorizzata per il periodo dal 16 ottobre 1993 al 2 aprile 1994, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dal 16 ottobre 1993 dalle imprese di cui sopra.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 aprile 1994 al 2 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 ottobre 1994 al 2 gennaio 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 maggio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Trapani. - Imprese impegnate: I lotto - Costruzione della strada a s.v. di collegamento del centro abitato di Marsala con l'autostrada Punta-Raisi Mazara del Vallo, all'altezza del Terminal aeroporto Birgi. II lotto: costruzione strada a s.v. Marsala - Aeroporto Birgi.

Comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 novembre 1994 al 10 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 maggio 1996 al 10 agosto 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 maggio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli. - Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede degli uffici Enel nel centro direzionale di Napoli - Lotto 1/A e lotto 2/D.

Comitato tecnico del 19 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 novembre 1994 al 10 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 1996 al 14 agosto 1996 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3583

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.1749.XVJ (896) del 30 aprile 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Candela Romana Sbruffo Bombetta», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 1750.XVJ (898) del 30 aprile 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Candela Romana Cir Crek», che la ditta Alessi Domenico S.r.l., intende produrre nel proprio stabilimento in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C 1891.XVJ (903) del 30 aprile 1996 l'artificio pirotecnico denominato. «Sfera Mizar 24 Effetti Multicolore - Calibro 250», che la ditta Nuova Arte Pirica di Parente Daniele intende produrre nella propria fabbrica in Torremaggiore (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C 1893 XVJ (902) del 30 aprile 1996 l'artificio pirotecnico denominato· «Sfera Mizar 15 Effetti Multicolore - Calibro 210», che la ditta Nuova Arte Pirica di Parente Daniele intende produrre nella propria fabbrica in Torremaggiore (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A3576

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	**385.000**
- semestrale	L.	**211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**72.500**
- semestrale	L.	**50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**216.000**
- semestrale	L.	**120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**72.000**
- semestrale	L.	**49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**215.500**
- semestrale	L.	**118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**742.000**
- semestrale	L.	**410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189